**Giovedì 11 novembre 2021**

P9_TA(2021)0445

# Richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs

**Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs (2020/2239(IMM))**

(2022/C 205/08)

*Il Parlamento europeo*,

— vista la richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs, in data 23 ottobre 2020, trasmessa dal procuratore generale della Repubblica di Lettonia nel quadro di un procedimento penale che sarà avviato nella Repubblica di Lettonia, e comunicata in Aula il 13 novembre 2020,

— avendo ascoltato Nils Ušakovs, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 ([1]),

— visti gli articoli 29 e 30 della Costituzione lettone,

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0304/2021),

A. considerando che il procuratore della Divisione di indagine per casi particolarmente gravi del Dipartimento di giustizia penale della Procura generale di Riga ha chiesto la revoca dell'immunità di Nils Ušakovs, deputato al Parlamento europeo, al fine di avviare un procedimento penale a suo carico per violazione del divieto di circolazione di dispositivi modificati per particolari operazioni clandestine;

B. considerando che il 30 gennaio 2019, nel corso di una perquisizione autorizzata dell'ufficio occupato da Nils Ušakovs in qualità di presidente del consiglio comunale di Riga, nel quadro di un altro procedimento penale, è stato trovato un dispositivo principalmente destinato a effettuare videoregistrazioni clandestine e registrazioni sonore clandestine appositamente progettato e utilizzato per particolari operazioni clandestine;

C. considerando che, tenendo il dispositivo nel suo ufficio presso i locali del consiglio comunale di Riga, Nils Ušakovs avrebbe violato il divieto previsto dall'articolo 5[1], paragrafo 1, della legge sulla circolazione di beni di importanza strategica, che vieta alle persone fisiche di acquisire o detenere attrezzature, dispositivi o strumenti, o relative componenti, appositamente progettati o modificati per particolare operazioni clandestine e figuranti nell'elenco nazionale della Repubblica di Lettonia di beni e servizi di importanza strategica; che, così facendo, Nils Ušakovs avrebbe commesso reato a norma dell'articolo 237[1], paragrafo 2, del Codice penale lettone;

D. considerando che Nils Ušakovs è stato eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee tenutesi nel maggio 2019;

E. considerando che il presunto reato non si riferisce a opinioni o voti espressi da Nils Ušakovs nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

([1]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

F. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G. considerando che gli articoli 29 e 30 della Costituzione lettone stabiliscono che:

«Articolo 29

I membri della Saeima non possono essere arrestati, né i loro locali possono essere perquisiti, e la loro libertà personale non può essere limitata in alcun modo senza il consenso della Saeima. (…)

Articolo 30

Senza il consenso della Saeima non può avere inizio l'azione penale nei confronti del suo membro.»;

H. considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» ([2]);

I. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

J. considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di *fumus persecutionis*, vale a dire di elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1. decide di revocare l'immunità di Nils Ušakovs;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Lettonia e a Nils Ušakovs.

([2]) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, *Briois/Parlamento*, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.